



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Esito dei pareri al Governo

D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97


DOSSIER - XVII LEGISLATURA

Luglio 2016

DOSSIER



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - stud1@senato.it -  @SR_Studi

Dossier n. 292/1

SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it -  @CD_istituzioni

Atti del Governo 263/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

▪ Introduzione.....	1
▪ La disposizione di delega	3
▪ Esito dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari sull’A.G. 267.....	7

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo concernente la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza ([Atto del Governo n. 267](#)) costituisce attuazione di una delle deleghe contenute nella legge di riforma della pubblica amministrazione (L. 124/2015).

Lo schema è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 maggio 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2016 ([decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97](#)).

Su tale schema hanno espresso il proprio parere le competenti Commissioni parlamentari:

- la I Commissione Affari Costituzionali della Camera, favorevole con condizioni e osservazioni ([20 aprile 2016](#));
- la V Commissione Bilancio della Camera, favorevole ([20 aprile 2016](#));
- la 1^a Commissione Affari Costituzionali del Senato, favorevole con condizioni e osservazioni ([20 aprile 2016](#));

- la Commissione parlamentare (bicamerale) per la semplificazione, favorevole con osservazioni ([5 aprile 2016](#));

La 5^a Commissione Bilancio del Senato non ha espresso il parere.

Hanno, inoltre, espresso i propri pareri (allegati al testo dell'A.G. 267 trasmesso alle Camere) il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati personali.

Il decreto interviene su due provvedimenti: gli articoli da 1 a 40 recano modifiche testuali al decreto legislativo 33/2013, recante il riordino della disciplina in materia di trasparenza.

L'articolo 41 modifica, invece, i primi 14 commi dell'articolo 1 della c.d. legge anticorruzione o legge Severino (legge 190/2012, si tratta della legge che ha conferito diverse deleghe al Governo, tra cui quella attuata con il D.Lgs. 33/2013). Vengono modificate, in particolare, le disposizioni relative al Piano nazionale anticorruzione, e ai piani per la prevenzione della corruzione predisposti dalle singole amministrazioni.

Gli articoli 42, 43 e 44 recano disposizioni finali e transitorie, tra cui alcune abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Per ciascuno dei due provvedimenti novellati sono qui messi a raffronto:

- il testo precedente le modifiche apportate dal decreto;
- il testo come modificato dallo schema di decreto legislativo (A.G. n. 267);
- le modificazioni apportate dal decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 2016;
- le condizioni e le osservazioni sullo schema contenute nei pareri delle Commissioni parlamentari.

La disposizione di delega

L'articolo 7 (commi 1 e 2) della legge 7 agosto 2015, n. 124 contiene una delega al Governo avente per oggetto la riforma della disciplina della pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel decreto legislativo n. 33 del 2013, recante la disciplina generale della materia, emanato in attuazione della legge n. 190 del 2012 (la cd. 'legge anticorruzione' o 'legge Severino').

Il termine per l'esercizio della delega è di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (28 febbraio 2016).

La delega richiama, innanzitutto, i principi e i criteri direttivi della legge 190/2012, oltre ad introdurre alcuni ulteriori principi.

Alcuni dei nuovi principi e criteri direttivi rientrano nell'ambito originario della delega prevista dalla cd. legge anticorruzione, mentre altri riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo 33/2013.

Rientrano tra i primi i seguenti principi e criteri direttivi:

- la ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza (lett. *a*);

- le previsioni di misure organizzative per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente delle informazioni su: 1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici; 2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale; 3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici; 4) le determinazioni dell'organismo di valutazione (lett. *b*);
- la riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni (lett. *c*);
- la razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale (lett. *e*);
- l'individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza (lett. *g*).

Altri principi di delega riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013 ed in particolare:

- precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione

annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge anticorruzione (L. 190/2012) (lett. *d*);

- definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi, alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e alla verifica dei limiti derivanti dal segreto (lett. *f*);
- riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati. Questo principio è volto all'introduzione nel nostro ordinamento di una sorta di *Freedom of information act* (FOIA) (lett. *h*);
- semplificazione delle procedure di iscrizione nelle *white list* (ossia negli elenchi dei soggetti non a rischio di infiltrazione mafiosa ai fini della partecipazione agli appalti pubblici), interconnessione tra le banche dati delle prefetture e previsione di un

monitoraggio semestrale, per l'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture (lett. *h*);

- previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia di accesso (sia accesso civico, sia FOIA), di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e di tutela giurisdizionale ai sensi del codice del processo amministrativo (lett. *h*).

Il comma 2, reca la procedura di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, che prevede le seguenti fasi:

- proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- acquisizione del parere della Conferenza unificata (entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il governo può comunque procedere);
- parere del Consiglio di Stato (entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il governo può comunque procedere);
- parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Viene prevista la consueta formula dello “slittamento” del termine della delega nel caso di trasmissione tardiva

dello schema: qualora il termine del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, il termine della delega stessa (6 mesi) è prorogata di 90 giorni.

Nel caso in cui il Governo non intenda uniformarsi al parere parlamentare, deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le motivazioni delle proprie decisioni. In tal caso le Commissioni competenti per materia (non la Commissione competente per i profili finanziari e la Commissione per la semplificazione) hanno 10 giorni ulteriori per esprimersi, decorsi i quali il decreti possono essere comunque adottati.

Esito dei pareri resi dalle Commissioni parlamentari sull'A.G. 267

Sono evidenziate **in grassetto** le modifiche apportate al testo previgente del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012. Nella terza colonna in **colore blu** sono indicate le modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 rispetto al testo dello schema trasmesso alle Camere (A.G. 267); in assenza di modifiche viene riportata l'indicazione di **Identico** in grassetto.

Nella quarta colonna sono indicate, sempre in **colore blu**, le condizioni e osservazioni rese dalle Commissioni parlamentari e confluite nel testo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL'A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<i>Art. 1</i>	<i>Art. 1</i>	
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.	D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.	Identico	
CAPO I PRINCIPI GENERALI			
Art. 1 <i>Principio generale di trasparenza</i>			
	<i>Art. 2</i>	<i>Art. 2</i>	
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e	1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni , allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle	1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni , allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.	funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.	all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.	
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.			
Art. 2 <i>Oggetto</i>			
	<i>Art. 3, co. 1</i>	<i>Art. 3, co. 1</i>	
1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.	1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.	<i>Identico</i>	
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<i>Art. 3, co. 2</i>	<i>Art. 3, co. 2</i>	
Art. 11 <i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	Art. 2-bis <i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	Art. 2-bis <i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	
1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.	<i>Identico</i>	1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.	<i>All'articolo 3, comma 2, prevedere che alle autorità portuali la disciplina riguardante la trasparenza si applichi pienamente e non soltanto in quanto compatibile (Condizione n. 7, I Commissione Camera)</i>
2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche:	2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:	<i>Identico</i>	
a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;	a) agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali;	a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;	
b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche	b) alle società in controllo pubblico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31 dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre;	b) alle società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.</p>	<p>c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.</p>	<p>c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.</p>	<p><i>All'articolo 3, comma 2, è opportuno chiarire il rapporto tra il presupposto del finanziamento e quello della nomina dei titolari degli organi, sopprimendo altresì il riferimento alla nomina della maggioranza dei titolari/componenti degli organi e specificando che fra i titolari rientrano anche i componenti degli organi collegiali (Osservazione n. 5, 1^a Commissione Senato)</i></p>
<p>3. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p>	<p>3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo.</p>	<p>3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.</p>	<p><i>All'articolo 3, comma 2, è opportuno chiarire il rapporto tra il presupposto del finanziamento e quello della nomina dei titolari degli organi, sopprimendo altresì il riferimento alla nomina della maggioranza dei titolari/componenti degli organi e specificando che fra i titolari rientrano anche i componenti degli organi collegiali (Osservazione n. 5, 1^a Commissione</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
			Senato)
	Art. 4	Art. 4	
Art. 3 <i>Pubblicità e diritto alla conoscibilità</i>	Art. 3 <i>Pubblicità e diritto alla conoscibilità</i>	Art. 3 <i>Pubblicità e diritto alla conoscibilità</i>	
1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.	1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico e di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.	1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.	
	1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.	1-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all'articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.	<i>Per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), specificare che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione (Condizione n. 1, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 1. 1ª Commissione Senato)</i>
	1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano	1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano	<i>Sostituire la parola "organi" con l'altra "ordini" (Condizione n. 2, 1ª Commissione</i>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.	nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.	Senato)
	Art. 43	Art. 43	
Art. 4 <i>Limiti alla trasparenza</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	
<i>Il previgente articolo 4 è confluito nell'7-bis del D.Lgs. 97/2016</i>	<i>Vedi art. 7-bis</i>	<i>Vedi art. 7-bis</i>	
	Art. 5	Art. 5	
	Art. 4-bis <i>Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche</i>	Art. 4-bis <i>Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche</i>	
	1. L'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce un sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di	1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata,	<i>All'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso "Art. 4-bis", sarebbe opportuno precisare meglio e distinguere l'onere a carico dell'AGID e quello ricadente sulle singole amministrazioni, eventualmente prevedendo espressamente che sono pubblici i "dati aggregati" e che i dati pubblicati dalla singola amministrazione fanno riferimento alle "categorie di beneficiari" a cui si riferiscono e non "ai beneficiari", la cui diffusione soggiace, invece, ai limiti previsti espressamente dal</i>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	riferimento.	nonché all'ambito temporale di riferimento.	<i>successivo articolo 26, trattandosi di dati personali (Osservazione n. 7; 1^a Commissione Senato)</i>
	2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	<i>Identico</i>	<i>All'articolo 5, comma 2, la disposizione ivi prevista deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, così come specificamente indicato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 3 della legge di delega, con particolare riguardo al tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, all'ammontare complessivo dei debiti e al numero delle imprese creditrici, nonché all'aggiornamento periodico di tali dati, ricorrendo ad adeguate forme di pubblicità sul sito www.soldipubblici.gov.it (Osservazione n. 8; 1^a Commissione Senato)</i>
	3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.	<i>Identico</i>	
	4. Dalle disposizioni dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	CAPO I-BIS DATI PUBBLICI APERTI	CAPO I-BIS DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI	<i>All'articolo 5, comma 1, capoverso, dopo le parole "l'articolo 4", è necessario inserire - per ragioni di corretta tecnico-normativa - le parole "del decreto legislativo n. 33" e la rubrica del Capo I, ivi richiamata, dovrebbe essere più correttamente sostituita con la seguente: "Dati pubblicati in formato di tipo aperto", dal momento che la locuzione "dati pubblici aperti" appare equivoca, anche perché - all'interno del Capo - sono collocati gli articoli 5, 5-bis e 5-ter, che non disciplinano il tema dei dati pubblici aperti. Inoltre, occorre evidenziare che i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria non possono essere considerati "dati di tipo aperto": essi, infatti, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, sono quelli utilizzabili da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato, secondo i termini di una licenza d'uso (Osservazione n. 6; 1ª Commissione Senato)</i>
Art. 5 <i>Accesso civico</i>	<i>Art. 6, co. 1</i>	<i>Art. 6, co. 1</i>	
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	2. Allo scopo di favorire forme diffuse di	2. Allo scopo di favorire forme diffuse di	<i>All'articolo 6, l'estensione dell'accessibilità</i>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.</p>	<p>controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 -bis.</p>	<p><i>ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, "ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto", potrebbe determinare effetti paradossali, in quanto verrebbe così ricompreso un significativo volume di dati, che non sono di per sé oggetto di pubblicazione. Pertanto, è opportuno chiarire che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi della normativa vigente, sono solo quelli specificamente previsti dal decreto stesso (Osservazione n. 9; 1^a Commissione Senato)</i></p>
<p>2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.</p>	<p>3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all'Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l'istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le</p>	<p>3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:</p> <p>a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;</p>	<p><i>Per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire «chiaramente» i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (accesso civico a dati e documenti)», comma 3, sopprimere la parola «chiaramente», in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti (Condizione n. 2, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 4, 1^a Commissione Senato).</i></p> <p><i>Per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, si valuti l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, «di norma» per via</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.</p>	<p>d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.</p>	<p><i>telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istituzionale Pag. 52 della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di «desk telematico» unico per la trasparenza (Osservazione d), I Commissione Camera; in termini analoghi Osservazione n. 10; 1^a Commissione Senato)</i></p> <p><i>All'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", comma 3, occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra le amministrazioni, qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (Osservazione n. 11; 1^a Commissione Senato)</i></p> <p><i>In riferimento al diritto di accesso civico, appare opportuno prevedere, all'articolo 6, comma 1, capoverso "Art. 5", l'obbligo di nomina del responsabile del relativo procedimento, nonché - in base al principio di leale collaborazione - l'obbligo, per la pubblica amministrazione adita, di trasmettere l'istanza alla pubblica amministrazione competente, dandone comunicazione al soggetto che ha promosso l'istanza (Osservazione n. 12; 1^a Commissione Senato)</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>Il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione.</p>	<p>4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.</p>	<p>[All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 5, comma 3], <i>sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali</i> (Condizione n. 2, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 4, 1^a Commissione Senato)</p>
			<p><i>In riferimento all'articolo 6, la mancata previsione, per la richiesta di accesso civico, dell'obbligo di motivazione rischia di determinare applicazioni difformi, in quanto la decisione sulla ostensibilità dell'atto è affidata unicamente alla valutazione del funzionari pubblici. A tal fine, occorre rimodulare la disciplina, prevedendo, al comma 2, capoverso "Art. 5-bis", dopo il comma 3, l'inserimento di un ulteriore comma, nel quale si specifichi che - qualora dall'accesso possa derivare la comunicazione di dati personali - esso sia accolto soltanto ove risulti accertata, in atti, la prevalenza dell'interesse perseguito dall'accesso rispetto al diritto del controinteressato alla protezione dei propri dati personali, ovvero previo oscuramento dei dati personali presenti. L'accesso deve essere in ogni caso rifiutato qualora esso comporti la comunicazione dei dati sensibili o giudiziari o, comunque,</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
			<p><i>di dati personali di minorenni, sempre che non sia possibile rendere accessibile l'atto, il documento o l'informazione, previamente cancellando i suddetti dati relativi a minorenni e rendendone impossibile la loro conoscibilità (Osservazione n. 13; 1^a Commissione Senato)</i></p>
	<p>4. L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.</p>	<p>5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.</p>	<p><i>All'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", comma 4, occorre inserire la clausola "fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria", per i quali non è necessario l'individuazione dei soggetti controinteressati (Condizione n. 5, 1^a Commissione Senato)</i></p> <p><i>Definire un termine più ampio per fare opposizione alla richiesta d'accesso (Osservazione n. 4, Commissione semplificazione)</i></p> <p><i>Prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 5 (Condizione n. 3, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 5, 1^a Commissione Senato)</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.</p>	<p>5. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, a trasmettere al richiedente i dati richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato, l'informazione o il documento richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.</p>	<p>6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere</p>	<p><i>All'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5» che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione (Condizione n. 4, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 7, 1ª Commissione Senato, Osservazione n. 2, Commissione semplificazione)</i></p> <p><i>All'articolo 6, comma 1, al capoverso "Art. 5", al medesimo comma 4, salvi i casi di comprovata indifferibilità, occorre prevedere che, in caso di accoglimento della richiesta di accesso civico, pur in presenza dell'opposizione del controinteressato, l'amministrazione competente provveda ad inviare la comunicazione entro un congruo periodo di tempo, non minore di quindici giorni, per consentire ai controinteressati l'esercizio della facoltà di ricorso (Condizione n. 6, 1ª Commissione Senato)</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
		agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.	
<p>4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3</p>	<p>6. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 5, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo.</p>	<p>7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto</p>	<p><i>Per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6», individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR, senza oneri per il cittadino (Condizione n. 5, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 8, 1ª Commissione Senato; Osservazione n. 3, Commissione semplificazione)</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
		legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto	7. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo.		
		<p>8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi</p>	<p><i>Prevedere, oltre al ricorso in via giurisdizionale, un previo appello ad altri organismi, quali ad esempio – a livello nazionale – l'ANAC o la Commissione per l'accesso e – a livello regionale e locale – i difensori civici regionali, che già esercitano lo stesso ruolo di mediazione tra cittadini e pubblica amministrazione con riguardo al diritto di accesso agli atti amministrativi (articolo 25 della legge n. 241 del 1990) (Osservazione n. 3, commissione semplificazione);</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
		di cui all'articolo 5 -bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fin alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.	
		9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.	
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.	8. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.	10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.	
	9. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.	11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.	<i>Appare opportuno coordinare le disposizioni, anche di attuazione dell'accesso, di cui alla legge n. 241 del 1990, con quelle di attuazione dell'accesso civico, così da delimitare, nel modo più chiaro possibile, ambiti, limiti e discipline delle due fattispecie, prevenendo sovrapposizioni o contraddizioni (Osservazione n. 1 1^a Commissione Senato)</i>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
			<i>Si valuti l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame (Osservazione c), I Commissione Camera)</i>
			<i>Si valuti l'opportunità di chiarire che le disposizioni previste dalla lettera f) della legge delega, relative all'accesso agli atti dei parlamentari, sono assorbite nelle disposizioni relative all'accesso civico generalizzato (Osservazione e), I Commissione Camera)</i>
	<i>Art. 6, co. 2</i>	<i>Art. 6, co. 2</i>	
	Art. 5-bis <i>Limiti all'accesso civico</i>	Art. 5-bis <i>Esclusioni e limiti all'accesso civico</i>	
	1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:	1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:	<i>All'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico)», per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di disclosure, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio «concreto» alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati (Condizione n. 6, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 9 1ª Commissione Senato)</i>
	a) la sicurezza pubblica;	a) la sicurezza pubblica e l'ordine	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
		pubblico;	
	b) la sicurezza nazionale;	<i>Identico</i>	
	c) la difesa e le questioni militari;	<i>Identico</i>	
	d) le relazioni internazionali;	<i>Identico</i>	
	e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;	<i>Identico</i>	
	f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;	<i>Identico</i>	
	g) il regolare svolgimento di attività ispettive.	<i>Identico</i>	
	<p>2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:</p> <p>a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;</p> <p>b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;</p> <p>c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.</p>	<p>2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:</p> <p>a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;</p> <p>b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;</p> <p>c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.</p>	
	<p>3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è</p>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n 241 del 1990.		
	4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.	<i>Identico</i>	
	5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.	<i>Identico</i>	
		6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.	[All'articolo 6, comma 2, capoverso «Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico)»] <i>inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi super partes, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (Condizione n. 6, I Commissione Camera; in termini analoghi Condizione n. 3 e n. 9, 1ª Commissione Senato).</i>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p align="center">Art. 5-ter <i>Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche</i></p>	<p align="center">Art. 5-ter <i>Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche</i></p>	
	<p>1. Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;		
	c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi di ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegati dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	<i>Identico</i>	
	2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di <i>file</i> a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>caso di motivata richiesta, da cui emerge la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione <i>file</i> a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche, nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.</p>		
	<p>3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:</p>		
	<p>a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati;</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	e dai singoli ricercatori.		
	4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.	<i>Identico</i>	
	5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 6, co. 3</i>	<i>Art. 6, co. 3</i>	
	CAPO I-TER PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI	CAPO I-TER PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI	
Art. 6 <i>Qualità delle informazioni</i>			
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.			
Art. 7 <i>Dati aperti e riutilizzo</i>			
1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 7</i>	<i>Art. 7</i>	
Art. 4 <i>Limiti alla trasparenza</i>	Art. 7-bis <i>Limiti alla pubblicazione</i>	Art. 7-bis <i>Riutilizzo dei dati pubblicati</i>	
1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali,	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca <i>web</i> ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.</p>			
<p>2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
<p>3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.</p>	<p>3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.</p>	<p>3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.</p>	
<p>4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.			
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
di salute e la vita sessuale.			
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.	<i>Identico</i>	7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.	
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul <i>web</i> .	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
Art. 8 <i>Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione</i>			
1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 8</i>	<i>Art. 8</i>	
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai	3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.</p>	<p>sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.</p>		
	<p>3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.</p>	<p>3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.</p>	
<p>Art. 9 <i>Accesso alle informazioni pubblicate nei siti</i></p>	<p><i>Art. 9, co. 1</i></p>	<p><i>Art. 9, co. 1</i></p>	
<p>1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella <i>home page</i> dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Al fine di evitare eventuali duplicazioni,</p>	<p>Identico</p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».</p>	<p>la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca <i>web</i> di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».</p>		
<p>2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalità di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>Abrogato</p>	
	<p><i>Art. 9, co. 2</i></p>	<p><i>Art. 9, co. 2</i></p>	
	<p>Art. 9-bis <i>Pubblicazione delle banche dati</i></p>	<p>Art. 9-bis <i>Pubblicazione delle banche dati</i></p>	
	<p>1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti</p>	<p>Identico</p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.</p>		
	<p>2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione del dato, dell'informazione o del documento da loro detenuto all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.</p>	<p>2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all'articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.</p>	
	<p>3, Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione titolare della banca dati.		
	4, Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 10</i>	<i>Art. 10</i>	
Art. 10 <i>Programma triennale per la trasparenza e l'integrità</i>	Art. 10 <i>Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</i>	Art. 10 <i>Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione</i>	
1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: <i>a)</i> un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; <i>b)</i> la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.	1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.	<i>Identico</i>	
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1,	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'<i>articolo 43</i>, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.</p>			
<p>3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.</p>	<p>3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.</p>	<p>3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.</p>	
<p>4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.</p>			
<p>6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
<p>7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.</p>	<i>Identico</i>	<i>Abrogato</i>	
<p>8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
trasparente» di cui all'articolo 9:			
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;	a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;	<i>Identica</i>	
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
d) i <i>curricula</i> e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.	Soppressa	Soppressa	
9. La trasparenza rileva, altresì, come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualità dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 43, co. 1</i>	<i>Art. 43, co. 1</i>	
Art. 11 <i>Ambito soggettivo di applicazione</i>	Abrogato	Abrogato	
<i>Il previgente articolo 11 è posto a fronte con l'art. 2-bis dell'A.G. 267 e del D.Lgs.</i>	<i>Vedi art. 2-bis</i>	<i>Vedi art. 2-bis</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
97/2016			
Art. 12 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale</i>	<i>Art. 11</i>	<i>Art. 11</i>	
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella <i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i> dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.	1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella <i>Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana</i> dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato , che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta e le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.	Identico	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.</p>	<p>Abrogato</p>	<p><i>Identico al testo previgente</i></p>	<p><i>Verificare se – in luogo della soppressione dell'obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, dello scadenziario contenente l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti – non si possa procedere ad una sua rivisitazione, visto anche, come rilevato dal Consiglio di Stato, che «non può dirsi che una siffatta tipologia di scadenziario non conservi, all'evidenza, una sua propria utilità, alla luce anche del ripetersi dei fenomeni di ritardo nell'attuazione degli obblighi amministrativi derivanti dai sopravvenuti provvedimenti di legge (Osservazione n. 5, Commissione semplificazione)</i></p>
<p>2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
CAPO II			
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI			
Art. 13 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni</i>	<i>Art. 12</i>	<i>Art. 12</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;	b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;	<i>Identico</i>	<i>Si valuti l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1 (Osservazione f), I Commissione Camera)</i>
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
d) all'elenco dei numeri di telefono nonché	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.			
	<i>Art. 13</i>	<i>Art. 13</i>	
Art. 14 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico</i>	Art. 14 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici e di incarichi dirigenziali</i>	Art. 14 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali</i>	
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:	1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo , di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:	<i>Identico</i>	
<i>a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;</i>	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
<i>b) il curriculum;</i>	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
<i>c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;</i>	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
<i>d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;</i>	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
	1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 anche per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.	1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.	
	1-ter. Ciascun dirigente comunica, all'amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.</p>		
	<p>1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
		<p>1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis,</p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
		comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.	
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.	<i>Identico</i>	2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.	
	<i>Art. 14</i>	<i>Art. 14</i>	
Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza</i>	Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo e di incarichi di collaborazione o consulenza</i>	Art. 15 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</i>	
1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:	di cariche di governo e di incarichi amministrativi di vertice, nonché di incarichi di collaborazione o consulenza:	di incarichi di collaborazione o consulenza:	
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) il <i>curriculum vitae</i> ;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro , di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	<i>Identica</i>	d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.	
	1-bis. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.	<i>Soppresso</i>	
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione , di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e	2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>	<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.</p>		
<p>3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
cessazione dell'incarico.			
<p>5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.</p>	<p><i>Abrogato</i> Vedi art. 14, comma 1-bis</p>	<p><i>Abrogato</i> Vedi art. 14, comma 1-bis</p>	
	<p>Art. 15-bis <i>Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate</i></p>	<p>Art. 15-bis <i>Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate</i></p>	
	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrari, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;</p> <p>b) il curriculum vitae;</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;</p> <p>d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.</p>		
	<p>2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.</p>	<i>Identico</i>	
	<p>Art. 15-ter <i>Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi</i></p>	<p>Art. 15-ter <i>Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi</i></p>	
	<p>1. L'albo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un'area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I</p>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell'albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all'articolo 10 del suddetto decreto legislativo n, 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell' albo.</p>		
	<p>2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all'articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n, 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.</p>	<p>3. Nel registro di cui all'articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.</p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.	<i>Identico</i>	
Art. 16 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato</i>	<i>Art. 15</i>	<i>Art. 15</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	<i>Identico</i>	
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con	2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.		
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
		3-bis. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la pubblicazione di dati identificativi dei soggetti interessati.	<i>È opportuno prevedere, in coerenza con i principi della trasparenza e in relazione alla finalità - attribuita dalla legge - di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità del personale pubblico (Osservazione n. 15, 1^a Commissione Senato)</i>
Art. 17 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato</i>	<i>Art. 16</i>	<i>Art. 16</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali , ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.			
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali , con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	<i>Identico</i>	
Art. 18 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici</i>	<i>Art. 17</i>	<i>Art. 17</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	<i>Identico</i>	
Art. 19 <i>Bandi di concorso</i>	<i>Art. 18</i>	<i>Art. 18</i>	
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.	1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e delle	1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	tracce delle prove scritte;	tracce delle prove scritte;	
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.	<i>Identico</i>	
Art. 20 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale</i>			
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	<i>Identico</i> <i>Art. 19</i>	<i>Identico</i> <i>Art. 19</i>	
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 43, co. 1</i>	<i>Art. 19</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.	Abrogato	Abrogato	
Art. 21 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva</i>	Art. 20	Art. 20	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Identico	
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , e quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Identico	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>Art. 22 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato</i></p>	<p><i>Art. 21</i></p>	<p><i>Art. 21</i></p>	
<p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p>	<p><i>Identica</i></p>	<p>a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dalla amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p>	
<p>b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;</p>	<p><i>Identica</i></p>	<p><i>Identica</i></p>	
<p>c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.</p>	<p><i>Identica</i></p>	<p><i>Identica</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;</p>			
<p>d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.</p>	<p><i>Identica</i></p>	<p><i>Identica</i></p>	
	<p>d)-bis. i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p>	<p>d)-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»;</p>	
<p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero</p>	<p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.	bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.		
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.	3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, dirigenziale .	3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.	
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.	4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).	<i>Identico</i>	
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.			
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.	6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea e loro controllate.	<i>Identico</i>	
Art. 23 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi</i>	<i>Art. 22</i>	<i>Art. 22</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) autorizzazione o concessione;	<i>Soppressa</i>	<i>Soppressa</i>	
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;	b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;	<i>Soppressa</i>	<i>Soppressa</i>	
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.	<i>Identico</i>	
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	
	<i>Art. 43, co. 1</i>	<i>Art. 43, co. 1</i>	
Art. 24 <i>Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
costantemente aggiornati.			
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.			
	<i>Art. 43, co. 1</i>	<i>Art. 43, co. 1</i>	
Art. 25 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese</i>	Abrogato	Abrogato	
1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: <i>www.impresainungiorno.gov.it</i> :			
<i>a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;</i>			
<i>b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</i>			
Art. 26 <i>Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti</i>			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<i>pubblici e privati</i>			
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 23</i>	<i>Art. 23</i>	
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o	3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.	dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.		
4. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
Art. 27 <i>Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari</i>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
1. La pubblicazione di cui all' <i>articolo 26</i> , comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:			
<i>a)</i> il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;			
<i>b)</i> l'importo del vantaggio economico corrisposto;			
<i>c)</i> la norma o il titolo a base dell'attribuzione;			
<i>d)</i> l'ufficio e il funzionario o dirigente			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
responsabile del relativo procedimento amministrativo;			
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;			
f) il <i>link</i> al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.			
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell' <i>articolo 7</i> e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.			
Art. 28 <i>Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali</i>	<i>Art. 24</i>	<i>Art. 24</i>	
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	organi di controllo.		
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
CAPO III			
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L'USO DELLE RISORSE PUBBLICHE			
Art. 29 <i>Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi</i>	<i>Art. 25</i>	<i>Art. 25</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	<i>Identico</i>	
1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.			
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
Art. 30 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio</i>	<i>Art. 26</i>	<i>Art. 26</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti o detenuti , nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti , nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	<i>All'articolo 26, in tema di obblighi di pubblicazione dei dati concernenti i beni immobili, occorre fare riferimento anche a quelli "detenuti" e non solo a quelli direttamente "posseduti" (Condizione n. 10, 1^a Commissione Senato)</i>
Art. 31 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione</i>	<i>Art. 27</i>	<i>Art. 27</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti	Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.	1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.	
CAPO IV			
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI LE PRESTAZIONI OFFERTE E I SERVIZI EROGATI			
Art. 32 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati</i>	<i>Art. 28</i>	<i>Art. 28</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli <i>standard</i> di qualità dei servizi pubblici.	1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli <i>standard</i> di qualità dei servizi pubblici.	<i>Identico</i>	
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:	2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi , individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:	<i>Identico</i>	
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;	a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.	Abrogata	Abrogata	
Art. 33 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione</i>			
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis , le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti», nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici . A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	<i>All'articolo 29, la disposizione ivi prevista, relativa alla pubblicazione dei dati concernenti i tempi di pagamento, deve essere riformulata con un maggior grado di dettaglio, nel rispetto dei criteri direttivi previsti dalla legge di delega (Condizione n. 11, 1^a Commissione Senato)</i>
	<i>Art. 29</i>	<i>Art. 29</i>	
	<i>Art. 43, co. 1</i>	<i>Art. 43, co. 1</i>	
Art. 34 <i>Trasparenza degli oneri informativi</i>	Abrogato	Abrogato	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.</p>			
<p>2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.</p>			
<p>Art. 35 <i>Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati</i></p>	<p><i>Art. 30</i></p>	<p><i>Art. 30</i></p>	
<p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:			
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;	c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;	Identico	
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
e) le modalità con le quali gli interessati	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;			
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
i) il <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all' <i>articolo 36</i> ;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
caselle di posta elettronica istituzionale;			
n) i risultati delle indagini di <i>customer satisfaction</i> condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.	<i>Soppressa</i>	<i>Soppressa</i>	
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice	<i>Soppressa</i>	<i>Soppressa</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;			
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.	<i>Soppressa</i>	<i>Soppressa</i>	
Art. 36 <i>Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici</i>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.			
CAPO V			
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE IN SETTORI SPECIALI			
Art. 37 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture</i>	<i>Art. 31</i>	<i>Art. 31</i>	
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32,	1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32,	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p>	<p>della legge 6 novembre 2012, n. 190;</p> <p>b) i provvedimenti di adozione delle varianti;</p> <p>c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;</p> <p>d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;</p> <p>e) le delibere a contrarre;</p> <p>f) l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.</p>	<p>della legge 6 novembre 2012, n. 190;</p> <p>b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p>	
	<p>2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>Art. 38 <i>Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere</i></p>	<p><i>Art. 32</i></p>	<p><i>Art. 32</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<i>pubbliche</i>			
<p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni <i>ex post</i> che si discostino dalle valutazioni <i>ex ante</i>; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p>	<p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione</p>	<p>2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e</p>	<p>2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e</p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.	delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione , che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti <i>web</i> istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.	delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione , che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti <i>web</i> istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.».	
	2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.	<i>Identico</i>	
Art. 39 <i>Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio</i>			
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;	Art. 43, co. 1	Art. 43, co. 1	
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.	Abrogata	Abrogata	
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.			
3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
<p style="text-align: center;">Art. 40</p> <p style="text-align: center;"><i>Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali</i></p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3- <i>sexies</i> del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.			
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p>			
<p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p>			
<p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.</p>			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
Art. 41 <i>Trasparenza del servizio sanitario nazionale</i>	<i>Art. 33</i>	<i>Art. 33</i>	
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.	<i>Identico</i>	
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
conferimento.			
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici , si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.	3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.	<i>Identico</i>	
4. È pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intersorsi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i criteri di formazione delle liste di attesa , i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	<i>Identico</i>	
Art. 42 <i>Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente</i>	<i>Art. 43, co. 1</i>	<i>Art. 43, co. 1</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.	Abrogata	Abrogata	
1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
all'articolo 43 del presente decreto.			
CAPO VI			
VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E SANZIONI			
Art 43 <i>Responsabile per la trasparenza</i>	<i>Art. 34</i>	<i>Art. 34</i>	
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.	1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.	Identico	
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale	Abrogato	Abrogato	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.			
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.	4. I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.	<i>Identico</i>	
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
Art. 44 <i>Compiti degli organismi indipendenti di valutazione</i>	<i>Art. 35</i>	<i>Art. 35</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle <i>performance</i>, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.</p>	<p>1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle <i>performance</i>, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.</p>	<p><i>Identico</i></p>	
	<p>Art. 36</p>	<p>Art. 36</p>	
<p>Art. 45 <i>Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)</i></p>	<p>Art. 45 <i>Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione</i></p>	<p>Art. 45 <i>Compiti dell'Autorità nazionale anticorruzione</i></p>	
<p>1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i</p>	<p>1. L'Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
piani e le regole sulla trasparenza.	decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.		
2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.	2. L' Autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L' Autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.	<i>Identico</i>	
3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	3. L' Autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	<i>Identico</i>	
4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del	4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.</p> <p>La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.</p>	<p>dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.</p> <p>L'Autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'Autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'Autorità nazionale anticorruzione inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.</p>		
	<i>Art. 37</i>	<i>Art. 37</i>	
<p>Art. 46 <i>Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni</i></p>	<p>Art. 46 <i>Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico</i></p>	<p>Art. 46 <i>Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico</i></p>	
<p>1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque</p>	<p>1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque</p>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.	valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.		
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	<i>Art. 38</i>	<i>Art. 38</i>	
Art. 47 <i>Sanzioni per casi specifici</i>	Art. 47 <i>Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici</i>	Art. 47 <i>Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici</i>	
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
	1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente	1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.</p>	<p>che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.</p>	
<p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p>3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
CAPO VII			
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE			
Art. 48 <i>Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza</i>	<i>Art. 39</i>	<i>Art. 39</i>	
1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».	1. L'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».	<i>Identico</i>	
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e	3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione , sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
I'ISTAT.			
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:	4. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:	<i>Identico</i>	
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformità delle modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilità e della loro successiva rielaborazione;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualità delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonché i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.	5. I soggetti di cui all' articolo 2-bis , nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.	<i>Identico</i>	
Art. 49 <i>Norme transitorie e finali</i>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.			
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarità del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.			
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.			
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti.			
Art. 50 <i>Tutela giurisdizionale</i>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
Art. 51 <i>Invarianza finanziaria</i>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.			
Art. 52 <i>Modifiche alla legislazione vigente</i>	<i>Art. 40</i>	<i>Art. 40</i>	
1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
<i>a)</i> all'articolo 1, primo comma: 1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»; 2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»; 3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»; 4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
superiore ai 15.000 abitanti;»;			
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»; b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;</p> <p>c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;</p> <p>d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;</p> <p>e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».</p>			
	<p>4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le parole da "e i soggetti" fino a "attività istituzionale" sono sostituite dalle seguenti: "nonché gli ulteriori soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che realizzano opere pubbliche".</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>Art. 53</p>			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<i>Abrogazione espressa di norme primarie</i>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
<p>1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:</p> <p>a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p>b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;</p> <p>c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;</p> <p>d) articolo 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;</p> <p>e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;</p> <p>f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;</p> <p>g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;</p> <p>h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;</p> <p>i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;</p> <p>l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;</p> <p>o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;</p> <p>p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,</p>			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180; r) articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228; s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>			

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>L. 6 novembre 2012, n. 190</p> <p>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</p>			
<p>Art. 1</p> <p><i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i></p> <p><i>(commi 1-14)</i></p>	<p><i>Art. 41</i></p>	<p><i>Art. 41</i></p>	
<p>1. In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
amministrazione.			
2. La Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, di seguito denominata «Commissione», opera quale Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 del presente articolo. In particolare, la Commissione:	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, di cui al comma 4, lettera c);	b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;	Identica	
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
d) esprime parere obbligatorio sugli atti di direttiva e di indirizzo, nonché sulle circolari del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dal comma 42, lettera l), del presente articolo;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia .	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
	2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi, rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.</p>		
<p>3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), la Commissione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e dalle regole sulla</p>	<p>3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
trasparenza dell'attività amministrativa previste dai commi da 15 a 36 del presente articolo e dalle altre disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. La Commissione e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma e danno tempestiva comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sui detti siti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.	trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.		
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
c) predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);	Soppressa	Soppressa	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
5. Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;			
b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.			
	6. Le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per	6. I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai	<i>All'articolo 41, al comma 1, lettera e), capoverso "6", appare opportuno chiarire, eventualmente con specifici riferimenti</i>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>6. Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.</p>	<p>la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.</p>	<p>sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.</p>	<p><i>normativi, la portata della disposizione che fa riferimento alla possibilità, per le "amministrazioni di piccole dimensioni", di aggregarsi per definire in comune il piano triennale, prevedendo anche la nomina del responsabile unico della prevenzione (Osservazione n. 14, 1^a Commissione Senato; in termini analoghi Osservazione n. 7, Commissione semplificazione)</i></p> <p><i>Si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera e), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane (Osservazione g), I Commissione Camera)</i></p>
<p>7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.</p>	<p>7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione.</p>	<p>7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni,</p>	<p><i>Si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera f) (Osservazione h), I Commissione Camera)</i></p> <p><i>Si valuti l'opportunità di nominare un responsabile unico della prevenzione della</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p style="text-align: center;">II</p> <p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p>	<p>può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.</p>	<p><i>corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014 (Osservazione i), I Commissione Camera; in termini analoghi Osservazione n. 14, 1^a Commissione Senato)</i></p>
	<p>8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione</p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica.</p> <p>L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.</p>	<p>della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.</p>		
	<p>8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi</p>	<p>8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi</p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
	<p>connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</p>	<p>connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</p>	
<p>9. Il piano di cui al comma 5 risponde alle seguenti esigenze:</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera <i>a-bis</i>), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p>	<p>a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera <i>a-bis</i>), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;</p>	<p><i>Identico</i></p>	
<p>b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di</p>	<p><i>Identica</i></p>	<p><i>Identica</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;			
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;	d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;	<i>Identica</i>	
e) monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;	e) definire le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;	<i>Identica</i>	
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>	
10. Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;</p>			
<p>b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;</p>			
<p>c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.</p>			
<p>11. La Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità. Con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
12. In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;			
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.			
13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>	
14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso	14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
<p>controllo, sul piano disciplinare.</p> <p>La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica nel sito <i>web</i> dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività</p>	<p>controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito <i>web</i> dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.</p>		
	<p>Art. 42 <i>Disposizioni finali e transitorie</i></p>		
		<p>1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 si adeguano alle modifiche allo stesso decreto legislativo, introdotte dal presente decreto, e assicurano l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato dall'articolo 6 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente</p>	<p><i>[...] prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato (Condizione n. 6, I Commissione Camera,</i></p>

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
		decreto.	in termini analoghi Osservazione n. 1, Commissione semplificazione)
	<p>1. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all'Allegato B del decreto legislativo n. 33 del 2013, e, ove necessario, trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u), della legge 7 agosto 2015, n. 124, i soggetti di cui al citato articolo 9-bis possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui al medesimo articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.</p>	<i>Identico</i>	

TESTO PREVIGENTE	TESTO MODIFICATO DALL' A.G. 267	TESTO MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	PARERI PARLAMENTARI
		<p>3. Le forme di pubblicità di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, inserito dall'articolo 15 del presente decreto, sono dovute anche per i processi di mobilità di cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p><i>È opportuno prevedere, in coerenza con i principi della trasparenza e in relazione alla finalità - attribuita dalla legge - di controllo sull'utilizzo delle risorse pubbliche, adeguate forme di pubblicità dei processi di mobilità del personale pubblico (Osservazione n. 15, 1^a Commissione Senato)</i></p>
			<p><i>Sarebbe necessario valutare l'opportunità di individuare disposizioni sanzionatorie nei confronti delle amministrazioni che non ottemperano agli obblighi previsti dallo schema di decreto legislativo in esame (Osservazione n. 4, 1^a Commissione Senato)</i></p>
			<p><i>Anche guardando al modello dei FOIA reports, si valuti l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici ex post gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti (Osservazione b), I Commissione Camera)</i></p>